CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 14 maggio 1969

Provvedimenti a favore degli insegnanti ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi 5 gennaio 1955, n. 12, e 4 giugno 1962, n. 601, hanno riconosciuto agli insegnanti ciechi il diritto all'insegnamento di alcune discipline nelle scuole secondarie di ogni grado.

La fiducia giuridicamente accordata a docenti appartenenti a una categoria, fino a qualche tempo fa riguardata al più con pietistica considerazione e ritenuta quasi estranea al contesto sociale e produttivo, non è andata delusa. La scuola ha visto soddisfatte le sue attese e questi insegnanti si sono dimostrati più che all'altezza della situazione, inserendosi con pari utilità e rendimento nei vari corpi docenti: la luce della loro preparazione ha supplito abbondantemente alla mancanza di luce nel corpo.

E se in ciò è ravvisabile un elevato valore morale, non meno apprezzabile è il valore sociale determinato da queste leggi per il sollievo e l'arricchimento che i beneficiari hanno conseguito nella loro personalità, in precedenza gravemente compromessa.

Essi, infatti, che a motivo della gravità della minorazione da cui sono afflitti, proprio per essere riusciti a conseguire con fatica non lieve un importante titolo di studio, si erano più profondamente ripiegati su se stessi a rimeditare la loro dolorosa, complessa e al tempo delicata situazione, hanno cominciato a sentirsi attorno la solidarietà della società e hanno avuto la possibilità di rendersi utili a essa offrendo il proprio personale contributo alla sua crescita culturale.

Ciò doverosamente riconosciuto, occorre subito aggiungere che i predetti provvedimenti non possono considerarsi soddisfacentemente risolutivi delle particolari esigenze degli insegnanti ciechi. A costoro, infatti, è stato attribuito un minimo di parità con tutti gli altri docenti; non il massimo, la parità assoluta, conseguita la quale, solo, può parlarsi di eguaglianza giuridica rispondente al precetto costituzionale.

Il limitare gli interventi a favore degli insegnanti ciechi nei confini delle norme espresse dalle leggi dianzi citate – fatto salvo il valore morale e sociale che contengono – starebbe quasi a significare che si è voluto elargire qualcosa per la pietà e la commozione che suscitano « geni infelici » e che purtroppo non è possibile fare di più.

Qui, al contrario, è precisamente doveroso, che la comunità, e per essa lo Stato, presenti idonei strumenti perché gli insegnanti ciechi possano realizzare appieno se stessi e

offrire con l'esercizio dell'attività didattica alla quale sono chiamati, il più completo ed efficace apporto al bene di tutti.

Lo Stato, quando è uno Stato sociale come il nostro, con l'impegno dei suoi poteri, deve eliminare tra categorie, gruppi o individualità di cittadini tutte le differenze eliminabili, perché non solo sia dato a tutti e a ciascuno – nelle competizioni sociali – una eguale base di partenza, ma perché anche lungo il percorso chi ha difficoltà estranee alla natura, la causa e i fini della competizione stessa abbia gli opportuni e necessari aiuti.

Si tenga altresì conto che il laureato cieco non solo sa di avere diritti, e cerca di farli valere, ma sente ed è consapevole che, come ogni altro cittadino, ha il dovere – e vuole assolverlo – di contribuire allo sviluppo e al progresso della società della quale è parte vitale. Sa di avere il diritto-dovere alla piena espansione della propria personalità, ma anche il dovere-diritto di concorrere alla realizzazione del bene comune, inserendosi e utilizzando il settore di attività soggettivamente più congeniale, quello della scuola, che oggettivamente è anche più abbisognevole di qualificate e qualificanti prestazioni.

In conclusioni è quanto dispone l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica « rimuovere gli ostacoli » ecc., è quanto consente il successivo articolo 4 « dovere di svolgere... funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società » che con la presente proposta di legge si chiede di rendere operante.

Occorrerà, pertanto, dare agli insegnanti ciechi:

a) sicurezza e stabilità di occupazione; l'incertezza del posto di lavoro rappresenta per tutti un angoscioso problema, ma per i minorati, e i privi della vista in specie, diviene motivo di un autentico dramma;

b) una sede stabile nello stesso domicilio dei familiari; l'impossibilità di autonomia nei movimenti e nell'uso di mezzi di locomozione, personali o pubblici, costringerebbe all'impiego di accompagnatori personalmente retribuiti ovvero ad accontentarsi di poche ore di insegnamento, con conseguente insufficiente retribuzione;

c) un punteggio speciale nelle graduatorie dei fuori ruolo, un favorevole criterio di valutazione nei pubblici concorsi per esami e per titoli o per soli titoli, l'ammissione alla riserva dei posti.

In sostanza, gli insegnanti ciechi abbisognano di un trattamento identico – quanto alla sola carriera di insegnamento – a quello riservato ai grandi invalidi e mutilati di guerra.

Non si pensa con tale richiesta di sminuire il valore del particolare riconoscimento spettante a quanti hanno subìto gravi minorazioni per fatti bellici – a costoro infatti le benemerenze acquisite nell'adempimento di un alto dovere attribuiscono il diritto alla pensione di guerra e ad altre particolari agevolazioni, che devono permanere esclusive – ma si vuole che siano tenuti presenti gli impedimenti, le difficoltà, i sacrifici, le umiliazioni che gli uni e gli altri, indipendentemente dalla causa che li ha prodotti, nella stessa misura, per il solo fatto di essere entrambi privi della vista, hanno incontrato e tuttora incontrano nel *curriculum* di studi, nell'attività didattica e in ogni altro momento della propria vita.

Quel che si richiede è a beneficio di poche decine di cittadini, ricchi di merito ma avversati dalla buona sorte, non comporta oneri che non siano sostenibili dalle normali disposibilità di bilancio, elimina una sperequazione della quale l'opinione pubblica non sa darsi ragione e realizza un atto di elevato valore umano morale e sociale, ormai maturato nella società e nella coscienza civile.

Per queste ragioni e queste considerazioni si fa affidamento sulla approvazione del Parlamento della presente proposta, della quale si raccomanda l'urgente esame, in vista dell'imminente applicazione della legge 2 aprile, n. 468.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il trattamento preferenziale previsto a favore dei grandi invalidi e dei mutilati per cause belliche è esteso ai laureati privi della vista che partecipano ai concorsi per abilitazione all'insegnamento o a cattedre.

ART. 2.

Gli insegnanti ciechi civili sono assimilati, quanto all'ammissione in ruolo e allo svolgimento della carriera, agli insegnanti colpiti dalla medesima menomazione sensoriale per causa di guerra e fruiscono degli stessi benefici riservati a costoro nella carriera d'insegnamento.